



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di Bari

## SETTORE III

### TURISMO – SPETTACOLO – CULTURA- RISORSE UMANE

**DETERMINAZIONE N. 24/NM del 14/12/2017**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 847**

**del 15/12/2017**

**OGGETTO:** Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017 – Costituzione.

#### IL RESPONSABILE

**Premesso:**

**Che** le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**Che** le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

**Che** la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;

**Che** le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

**Visto** l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 25.05.2017, n. 75;

**Vista** la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza

pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*;

**Visto** l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che, prorogando al 31.12.2014 l'applicazione del limite del corrispondente importo dell'anno 2010 all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ha introdotto, nella parte finale del citato art. 9, comma 2-bis, il seguente periodo: *“A decorrere dall'1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

**Vista** la Circolare del MEF n. 20 Prot. 39875 in data 08/05/2015 che ha impartito istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

**Visto** il comma 236 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n° 208 (legge di stabilità 2016), il quale dispone che *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

**Viste:**

- la Determinazione del IV Settore n. 69 in data 17.07.2014 con la quale è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2014 e dalla quale si rileva che, per tale anno, la riduzione operata ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, della L. n. 122/2010, ammonta ad € 41.339,83;
- la Determinazione del IV Settore n. 111 in data 12.10.2015 con la quale è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2015, dalla quale si rileva che, applicata la previsione di cui al comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e le istruzioni applicative circa la decurtazione da operare ai fondi per la contrattazione integrativa dall'anno 2015, giusta Circolare del MEF n. 20/2015 sopra menzionata, il valore del fondo risorse decentrate anno 2015, che non può essere superato anche per l'anno 2016, è pari ad € 336.112,57 (totale fondo 2015 € 374.497,48 dedotte le somme “sterilizzabili” ammontanti complessivamente ad € 38.384,91 e relative a ISTAT, incentivi per progettazione interna ed economie straordinario anno precedente);
- la Determinazione del IV Settore n. 64 in data 04.08.2016, con la quale è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2016 e dalla quale si rileva che “il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2016 non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (€ 336.112,57 escluse le somme “sterilizzate”) e che allo stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge:
  - è stata applicata la riduzione di € 41.339,83 ex art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
  - è stata applicata “*decurtazione riconduttiva*” di € 3.993,32 per riportare il totale del fondo 2016 al corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (€ 336.112,57 escluse le somme “sterilizzate”);
  - non è stata applicata la riduzione proporzionale alla riduzione di personale, attesa l'invarianza della consistenza numerica del personale per l'anno 2016 rispetto all'anno 2015, giusto metodo di calcolo di cui alla Circolare n. 12 del 15/4/2011 della Ragioneria Generale dello Stato e tenuto conto *delle unità di personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”;

**Dato atto** che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di questo Ente per i precedenti anni è stato costituito tenendo conto dei contenuti:

- della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito quanto segue: *“Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione; sicché in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico. Le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna”* +
- della deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale Lombardia n. 550 del 28.10.2011 (e successive conformi: Sezione Lombardia nn. 606, 607, 608/2011 nonché Sezione Lazio n. 93/2011) le somme ISTAT per il Censimento, *“attendendosi di finanziamenti statali a destinazione vincolata risultano escluse tout court dai vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n.78”* e transitano solo “nominalmente” dal fondo per le risorse decentrate senza avere alcuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo regolano;
- della Circolare RGS n. 16/2012, che ai fini del rispetto del limite 2010 non rilevano neanche le risorse trasferite all'Ente per l'espletamento di incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di cosiddetto “conto terzi” (es. risorse ISTAT, fondi europei, proventi ex art. 43, comma 3, della legge 449/1997), che transitano solo “nominalmente” dal fondo per le risorse decentrate senza avere alcuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo regolano;
- della disposizione ex art. 15 comma 1 lettera m) del CCNL 1/4/99 in base alla quale i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 comma 1, accertati a consuntivo, possono essere inseriti nel fondo risorse decentrate – parte variabile – dell'anno successivo;
- della Circolare RGS nr. 25/2012 “Schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (art. 40, comma 3 sexies D.lgs. 165/2001)” ed in particolare il Modulo III–Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo (versione aggiornata al 28/2/2013) nel quale le economie relative al fondo lavoro straordinario anno precedente sono inserite, come specifica voce, tra le poste di risorse variabili non soggette all'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010;
- della Circolare n. 21 del 26/04/2013 - pag 140 (indicazioni per la compilazione conto annuale), con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato, diversamente da quanto sostenuto da alcune Sezioni della Corte dei Conti, che tra gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'articolo 9, comma 2 bis, rientrano le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente (applicazione disciplina di cui all'art. 15 comma 1 -lettera m) del CCNL 1/4/99), analogamente alla disciplina prevista per le economie del fondo anno precedente;

**Preso Atto** che l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (in G.U. n. 130 del 7 giugno 2017, in vigore dal 22 giugno 2017) recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”* +

**Accertato** che, per l'anno 2016, *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale”* (per questo Ente Posizioni Organizzative) totalizza complessivamente € 452.039,00 (€ 336.112,57 totale fondo

salario accessorio per personale non incaricato di P.O., detratte le somme "sterilizzabili"; € 13.032,00 differenziali retributivi per progressioni orizzontali finanziate, in sede di prima applicazione dei rinnovi contrattuali, con risorse gravanti sul civico bilancio – Tab. 15 conto annuale 2017; € 102.894,43 fondo P.O.) e che tale importo costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo salario accessorio anno 2017;

**Considerato** che il Comune di Castellana Grotte ha rispettato:

- il patto di stabilità per l'anno 2015, il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e che è presumibile il rispetto dello stesso anche per l'anno 2017;
- per gli anni 2015 e 2016 il tetto della spesa di personale (media 2011/2013) e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che il suddetto parametro sarà rispettato anche per l'anno in corso;

**Atteso** che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualità 2017 sono stanziati le risorse per la contrattazione decentrata in coerenza con i valori di cui al presente provvedimento;

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2017, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;

**Dato atto**, inoltre, che, dal fondo risorse decentrate anno 2017 transiteranno solo "nominalmente", senza avere nessuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo regolano, anche le somme che la Regione Puglia provvederà a trasferire per il pagamento del salario accessorio del personale regionale "ceduto" ai Comuni per l'esercizio di funzioni delegate (L.R. n. 36/2008 – Attività ex UMA);

**Dato atto** che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;

**Ritenuto** di procedere, nel rispetto del limite così come sopra determinato, nonché delle norme sin qui richiamate, alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2017, così come risultante dalla allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto;

**Vista** la certificazione dell'organo di revisione, rilasciata in data odierna ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 14443 in data 06.10.2017 avente per oggetto "Nomina del Responsabile del Settore III dell'Ente";

## DETERMINA

**1 Di dare atto** di tutto quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente richiamato e riportato;

**2. Di costituire** il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2017, quantificato in € 332.822,77 (344.392,42 detratti € 11.569,65 di risorse c.d. sterilizzabili) secondo le più recenti disposizioni normative intervenute in materia e con le modalità in premessa illustrate, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2017" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e di seguito riepilogate:

• Totale risorse stabili	€ 329.822,77
• Totale risorse variabili soggette al limite	€ 3.000,00
	<hr/>
	€ 332.822,77
• Totale risorse variabili non soggette al limite (sterilizzabili)	€ 11.569,65
	<hr/>
	€ 344.392,42

**3. Di dare atto** che, così come nel presente provvedimento rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2017 nell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (per questo Ente posizioni organizzative) di complessivi € 439.677,74 (€ 332.822,77 per fondo salario accessorio personale non incaricato di P.O., escluse le somme "sterilizzabili"; € 11.339,61 per differenziali retributivi per progressioni orizzontali finanziate, in sede di prima applicazione dei rinnovi contrattuali, con risorse gravanti sul civico bilancio; € 95.515,36 per fondo P.O.) non

supera il corrispondente importo dell'anno 2016 ammontante a complessivi € 452.038,57;

**4 Di Dare atto**, altresì, che al fondo salario accessorio anno 2017, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, è stata applicata la riduzione di € 41.339,83 ex art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

**5. Di dare atto**, inoltre, che, dal fondo risorse decentrate anno 2017 transiteranno, solo "nominalmente", senza avere nessuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo regolano, anche le somme che la Regione Puglia provvederà a trasferire per il pagamento del salario accessorio del personale regionale "ceduto" ai Comuni per l'esercizio di funzioni delegate (L.R. n. 36/2008 – Attività ex UMA);

**6. Di attestare** che il finanziamento relativo al fondo in oggetto trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualità 2017 afferenti la spesa del personale;

**7 Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. aziendali.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web [www.comune.castellanagrotte.ba.it](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it)

Il Responsabile del Settore III  
Maria Teresa Impedovo

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 14/12/2017 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 14/12/2017 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n. 1848

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
Donata Notarangelo

Castellana Grotte, 15/12/2017

<b>Fondo risorse decentrate anno 2017</b>			<b>TABELLA DI RAFFORNTO ANNO 2016</b>	
<b>Art. 31 co. 2 CCNL 2002-05</b>	<b>risorse certe e stabili</b>			
<b>riferimento contrattuale</b>	<b>Contenuto</b>	<b>importo</b>		
art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.a), ultimo periodo	straordinario ex VII e VIII fruitori di posizione organizzative	€ 6.361,09	€	6.361,09
art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.g)	Risorse ex Led consolidate	€ 25.427,31	€	25.427,31
art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.h)	indennità ex VIII Q.F. €.774,69	€ 2.324,06	€	2.324,06
art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.j)	0,52% monte salari (m.s.) 1997 €.2.563.149,25	€ 13.328,38	€	13.328,38
art.14 co.4 ccnl 1.4.99	riduzione del 3% del fondo per lavoro straordinario anno 1999	€ 1.515,80	€	1.515,80
art.4 co. 1 ccnl 5.10.01	1,1% m.s.1999 €.2.574.440,55	€ 28.318,84	€	28.318,84
art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.a)	fondo art.31.2 - b,c,d,e ccnl 6/7/95 e art.2 ccnl 16/7/96	€ 174.055,27	€	174.055,27
art. 32 co 1 ccnl 22.01.04	0,62% m.s. 2001 €.2.484.587,89	€ 15.404,44	€	15.404,44
art. 32 co 2 ccnl 22.01.04	0,50% m.s. 2001,€. 2.484.587,89	€ 12.422,94	€	12.422,94
art.4 co. 2 ccnl 5.10.01	RIA e ass. ad personam personale cessato dal 1/1/00	€ 76.605,89	€	74.493,13
art. 4, comma 1, ccnl 09/05/2006	0,50 m.s. 2003 €.2.339.907,00	€ 11.699,54	€	11.699,54
art. 8, comma 2, ccnl 11/04/2008	0,60 monte salari 2005 €.2.425.120,00	€ 14.550,72	€	14.550,72
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 382.014,28</b>	€	379.901,52
<b>a detrarre</b>				
consolidamento decurtazione		€ 41.339,83	€	41.339,83
PARERE MEF DEL 25.01.2006	quote di compenso salario accessorio già erogato alle P.O.	€ 10.556,28	€	10.556,28
Oneri di riclassificazione del pers.le ai sensi co 7, art. 7 ccnl 31.3.99		€ 295,40	€	516,95
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 329.822,77</b>	€	<b>327.488,46</b>

Art. 31 co 3 CCNL 2002-05	risorse variabili annualmente soggette al limite		
riferimento contrattuale	Contenuto	importo	
art.15, co 1 lett.d) ccnl 1.4.99 e art.4 co 4 ccnl 5.10.2001	trattamento economico accessorio del personale ex art. 43 L. 449/97		
art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.k) e art. 4 co. 3 ccnl 5.10.01 e art 14 co. 5 ccnl 5.10.01	risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione del personale tra cui art.59, comma 1 lett. p) del D.Lgs.446/1997 (recupero evasione ICI), ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art.12, comma 1 lett.b della legge 556/96- compensi ISTAT; compensi per istruttoria pratiche condono.	€ 3.000,00	12.617,43
art.15 ccnl 1.4.99 co 1 lett.m)	eventuali risparmi derivanti dal mancato utilizzo delle risorse per salario accessorio anno 2002		
art.15 ccnl 1.4.99 co 2	integrazione risorse fino a 1,2% m.s.1997	€	
art.15 ccnl 1.4.99 co 5	attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del pers.le in servizio senza incremento della dotazione organica	€	
art.54 ccnl 14.9.2000	quota parte rimborso spese per notifiche di atti dell'amministrazione finanziaria destinato ai messi comunali	€	
		€ -	

art. 31 comma 5 ccnl 22.01.04	economie anno precedente art 17 c. 5 ccnl 1.4.99		
art. 4 comma 2 lett. B) ccnl 31.7.2009	incremento 1,5% monte salari anno 2007, esclusa la quota della dirigenza, per enti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2 lett. B) dell'art. 4 ccnl 31.7.2009		
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>12.617,43</b>

<b>RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (STERILIZZABILI)</b>		
economia fondo straordinario anno 2015	5.569,65	2.296,38
somme non utilizzate provenienti dal fondo 2015 art. 17 c.5 CCNL 01.04.1999		5.000,00
Art. 15, comma 1, lett. K: risorse per specifiche disposizioni di legge (art. 92 D.Lgs.	6.000,00	16.000,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>11.569,65</b>	<b>23.296,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>344.392,42</b>	<b>363.402,27</b>
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>332.822,77</b>	<b>340.105,89</b>
<b>riduzione riconduttiva al totale fondo 2015 (€ 336.112,57 totale escluse le somme "sterilizzabili)</b>		3.993,32
<b>Totale fondo anno 2016 depurato delle voci non soggette a limite e ricondotto al tetto 2015</b>		<b>336.112,57</b>
<b>"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATE DA BILANCIO</b>	<b>95.515,36</b>	<b>102.894,43</b>
<b>Differenziali retributivi PEO finanziati da bilancio</b>	11.339,61	13.032,00
<b>TOTALE AI SENSI ART. 23 D.LGS 75/2017</b>	<b>439.677,74</b>	<b>452.039,00</b>

**Competenze accessorie personale regionale trasferito:** dal presente fondo transiteranno, solo "nominalmente" senza avere nessuna incidenza sullo stesso e sulle relative norme che lo regolano, anche le somme che la Regione Puglia provvederà a trasferire per il pagamento del salario accessorio del personale regionale trasferito ai Comuni per l'esercizio di funzioni delegate (L.R. n. 36/2008 – Attività ex UMA)